

Linee Guida per l'accREDITamento di nuovi corsi di diploma accademico di II livello AFAM

ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 14/2018

Approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 62 dell'11 marzo 2021
[Aggiornate con delibera del Consiglio Direttivo n. 320 del 18 dicembre 2025]

Sommario

1. Premessa	2
2. Accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello.....	2
3. Procedure di valutazione di competenza dell'ANVUR	3
4. Requisiti e criteri di valutazione	3
4.1 Valutazione dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa	4
4.2 Risorse strutturali.....	4
4.3 Risorse di personale.....	7
4.3.1 Requisiti quantitativi della docenza.....	7
4.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza.....	8
4.4 Organizzazione e centralità dello studente	12
AVVERTENZE GENERALI.....	12

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 9 gennaio 2018 n. 14, Messa in ordinamento diplomi accademici Il livello AFAM, l'ANVUR è chiamata a esprimersi ai fini dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di **istituzioni statali e non statali** circa l'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare.

La valutazione si svolge anche in coerenza con quanto previsto dagli *Standard* per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG 2015) ¹.

Le presenti Linee Guida definiscono i criteri valutativi specifici per l'accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma accademico di Il livello (di seguito anche bienni) nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica. Gli *standard* e gli indicatori definiti dall'ANVUR tengono conto delle peculiarità dei diversi settori AFAM e del tipo di Istituzione.

2. Accreditamento iniziale di nuovi corsi di Il livello

Per le richieste di accreditamento iniziale di nuovi corsi di Il livello AFAM ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 14/2018 e per le relative attività di valutazione, il MUR ha predisposto una piattaforma informatica ove le Istituzioni statali e non statali devono inserire la documentazione richiesta². All'interno di tale piattaforma è presente una specifica sezione denominata "Sezione E - Valutazione ANVUR" per le valutazioni di competenza dell'Agenzia.

Con riferimento alle Istituzioni autorizzate ex art. 11 del D.P.R. 212/2005, la nota MUR 1071/2021, richiamata nelle indicazioni operative annuali fornite dal Ministero, precisa che **la domanda per l'autorizzazione di nuovi corsi può essere presentata solo a seguito della prima valutazione positiva resa dall'ANVUR** e tenuto conto delle tempistiche previste dalla normativa per l'accreditamento periodico. Le Istituzioni che devono ottenere tale valutazione dell'ANVUR e intendono ampliare la loro offerta formativa ne danno preventiva comunicazione all'ANVUR e al Ministero secondo le tempistiche definite nelle note sopracitate.

Anche l'esame della prima richiesta di ampliamento dell'offerta formativa presso una **sede decentrata** già autorizzata dal Ministero è subordinato all'esito positivo della valutazione al termine del secondo anno di attività della sede decentrata.

Ai fini delle suddette attività di valutazione periodica, come indicato dal Ministero, le Istituzioni autorizzate ex art. 11 del D.P.R. 212/2005 comunicano e aggiornano annualmente nelle piattaforme ministeriali i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini delle

¹https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf (traduzione italiana disponibile all'indirizzo <https://www.enqa.eu/wp-content/uploads/filebase/esg/ESG%20in%20Italian.pdf>).

² Annualmente il MUR emana una nota contenente le Indicazioni operative aggiornate per l'anno accademico di riferimento.

valutazioni di competenza dell'ANVUR.

3. Procedure di valutazione di competenza dell'ANVUR

Il Ministero verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette al CNAM e all'ANVUR le istanze che risultano in regola con tali requisiti. Resta in ogni caso ferma la possibilità da parte dell'ANVUR e del CNAM di segnalare al Ministero eventuali profili critici relativi all'ammissibilità delle istanze che dovessero emergere nell'ulteriore corso della valutazione. **L'ANVUR rende il proprio parere solo successivamente al parere favorevole del CNAM, attesa la necessità che la valutazione della qualificazione della docenza in relazione ai corsi da attivare faccia riferimento ad un ordinamento didattico definitivo.**

Per quanto riguarda la valutazione di competenza dell'ANVUR, l'analisi della documentazione inserita dalle Istituzioni nella piattaforma informatica viene preliminarmente condotta da una Commissione di Esperti della Valutazione (*peer reviewer*) appositamente scelti dall'Agenzia tra gli iscritti all'Albo degli Esperti ANVUR del settore AFAM per la valutazione delle istanze risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.

La **valutazione preliminare** può concludersi con un giudizio positivo o negativo circa l'accREDITAMENTO del corso. In caso di giudizio positivo la relazione della Commissione è trasmessa al Consiglio Direttivo dell'ANVUR per la formulazione del parere finale; in caso di giudizio negativo viene inviato un preavviso di rigetto all'istituzione AFAM proponente per le eventuali **controdeduzioni**.

Si precisa che in fase di controdeduzioni non è possibile introdurre osservazioni finalizzate alla **sostanziale modifica** delle risorse strutturali, umane e finanziarie allegate all'istanza. Tali modifiche potranno essere considerate esclusivamente in una nuova istanza da presentare per il successivo anno accademico.

In caso di valutazione negativa, il MUR o l'Istituzione valutata possono chiedere, una sola volta e per specifiche motivazioni, il **riesame**³ del parere adottato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR.

4. Requisiti e criteri di valutazione

Il decreto ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018 definisce le modalità per la messa a ordinamento dei percorsi sperimentali già autorizzati e per l'accREDITAMENTO di nuovi bienni ordinamentali nel settore AFAM. L'art. 8, comma 1, prevede che la richiesta di accREDITAMENTO iniziale di nuovi corsi di II livello biennali da parte delle Istituzioni AFAM sia esaminata dal Ministero e, per quanto di competenza, dall'ANVUR sulla base dei seguenti elementi:

- a) parere rilasciato dai Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni, di cui

³ Si veda specifica procedura per la richiesta di Riesame dell'Istanza, disponibile sul sito dell'Agenzia <https://www.anvur.it/it/assicurazione-della-qualita/procedure-di-riesame/afam>

all'art. 6, comma 5 del D.M. 14/2018, limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati⁴;

- b) possesso dei **requisiti didattici** e di **qualificazione della ricerca**;
- c) valutazione relativa alla **sussistenza di dotazioni edilizie e strumentali** che devono avere carattere di stabilità;
- d) valutazione, dal punto di vista **quantitativo e qualitativo, della docenza** da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili;
- e) valutazione relativa alla sussistenza di **adeguate risorse finanziarie**, con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi, con particolare riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla tipologia dei corsi da attivare;
- f) **organizzazione dell'istituto** coerente con i principi organizzativi di cui al D.P.R. n. 132/2003.

Degli elementi di cui sopra sono di competenza dell'ANVUR le valutazioni delle lettere b), c), d) ed e).

4.1 Valutazione dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa

I criteri individuati dall'ANVUR sono basati sui requisiti previsti dalla normativa e dettagliati dal Ministero e sono altresì coerenti con gli ESG 2015.

Per la valutazione della qualità complessiva dell'Istituzione, l'ANVUR si avvale del contributo dei Nuclei di Valutazione (di seguito anche NdV), attraverso l'analisi della Relazione annuale e la valutazione della documentazione inserita dalle Istituzioni all'interno della piattaforma "Nuclei AFAM" predisposta dal MUR.

- a) **analisi della piattaforma Nuclei di Valutazione** ("Nuclei AFAM") per le sezioni "Istituzione". Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le Istituzioni che non hanno correttamente compilato le sezioni riservate all'Istituzione per ogni punto della piattaforma;
- b) **analisi dell'ultima Relazione annuale del Nucleo di Valutazione** relativa all'a.a. precedente rispetto a quello per cui si chiede la valutazione. Si precisa che non potranno ricevere una valutazione positiva le Istituzioni che non hanno correttamente trasmesso la "Relazione del Nucleo di Valutazione";
- c) *valutazione delle informazioni contenute nella piattaforma informatica*, con particolare riferimento ai dati presenti nella sezione "**Sezione E - Valutazione ANVUR**".

L'ANVUR procede in primo luogo all'analisi della **motivazione** e dei **principali elementi forniti a sostegno dell'attivazione del corso**, anche con riferimento a quanto indicato dallo

⁴ L'art. 6, comma 5, del D.M. 14/2018 indica che, limitatamente agli Istituti Superiori di Studi Musicali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, i Comitati, al fine di ottimizzare l'offerta formativa, valutano: a) la sostenibilità dell'iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello; b) la configurazione di analoga offerta formativa già presente, o contemporaneamente richiesta, in altra Istituzione territorialmente contigua tale da non giustificare sul piano numerico e finanziario una duplice attivazione.

standard 1.2 "Design and approval of programmes" degli ESG 2015.

Tale riferimento richiama l'attenzione sull'importanza della fase di progettazione dei nuovi corsi di studio, da effettuarsi definendo obiettivi generali coerenti con la strategia istituzionale ed espliciti risultati di apprendimento, coinvolgendo gli studenti e gli altri portatori di interesse, utilizzando esperienze e punti di riferimento esterni. La progettazione deve inoltre mirare a favorire un'agevole progressione da parte degli studenti; definire il carico di lavoro previsto per gli studenti, ad esempio in crediti ECTS, e includere, ove appropriate, opportunità strutturate di tirocinio. La progettazione di nuovi corsi deve infine essere soggetta a un processo di approvazione formale da parte dell'Istituzione (cfr. nota n. 1).

In particolare, viene verificata la **specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale e nazionale e, laddove pertinente, internazionale (benchmarking)**, con riferimento all'eventuale consultazione delle parti interessate, sentite sia in modo diretto (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale) sia attraverso studi di settore (se presenti). A tal fine, l'Istituzione è chiamata anche a descrivere come sono state esaminate le **potenzialità del nuovo corso in relazione all'eventuale presenza di un corso con lo stesso codice, o comunque con profili formativi simili**, nella stessa Istituzione o in Istituzioni della stessa regione o di regioni limitrofe. **Nel caso** in cui l'Istituzione abbia corsi con un **numero molto ridotto di studenti iscritti** e immatricolati o un numero elevato di corsi non attivi, viene richiesto di **motivare in modo ancora più analitico** le ragioni alla base della richiesta di ampliamento dell'offerta formativa.

Suggerimenti per la progettazione in qualità di un corso di nuova istituzione

La progettazione di un nuovo corso di studio è uno dei processi chiave dell'Assicurazione della Qualità della didattica, che va progettato e gestito da ciascuna Istituzione avendo come riferimento fondamentale i seguenti documenti, definiti e/o aggiornati, per ciascun anno accademico, dal MUR, dall'ANVUR e dal CNAM:

- disposizioni e indicazioni operative del MUR per la presentazione di nuove istanze;
- Linee Guida ANVUR per l'Accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di I livello AFAM;
- documento del MUR *Criteri per una valutazione omogenea degli ordinamenti didattici dei corsi di studio formulati ai sensi del D.P.R. n. 212/2005*⁵;
- eventuali *Linee Guida* e/o indicazioni operative predisposte dall'Istituzione proponente per l'Assicurazione della Qualità della didattica e per la progettazione di corsi di studio di nuova istituzione.

Dal punto di vista della sequenza temporale un processo virtuoso di progettazione della nuova offerta formativa dovrebbe svilupparsi secondo le seguenti fasi:

- verifica della coerenza dei nuovi corsi con la pianificazione strategica dell'Istituzione;
- selezione delle proposte di nuova istituzione da avviare alla progettazione;

⁵ https://afam.mur.gov.it/note_ministeriali/accreditamento/Linee_Guida.pdf

- progettazione di dettaglio del corso di nuova istituzione, da realizzare sulla base della documentazione di riferimento di cui ai punti precedenti e con il supporto tecnico del Dipartimento/Scuola e/o di altro organo accademico competente;
- acquisizione del parere relativo alle proposte di nuova istituzione da parte del Collegio dei Professori, su richiesta del Consiglio Accademico, dei coordinatori/responsabili (se previsti) di riferimento per il Dipartimento/Scuola proponente (o dei Dipartimenti/Scuole in caso di corsi proposti congiuntamente) e della Consulta degli studenti;
- valutazione e parere sulle proposte di nuova istituzione da parte del Nucleo di Valutazione (NdV);
- approvazione delle proposte di nuova istituzione da parte del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione;
- caricamento delle proposte di nuova istituzione all'interno della piattaforma ministeriale, corredate dell'intera documentazione richiesta, ivi inclusi i pareri rilasciati dai diversi Organi Accademici (OOAA).

È inoltre valutata l'adeguatezza delle *procedure di accesso* e delle *modalità di riconoscimento delle attività formative pregresse* che verranno adottate per il corso di cui è richiesta l'attivazione, con riferimento a quanto indicato nello *standard 1.4 "Student admission, progression, recognition and certification"* degli ESG 2015.

Infine, vengono valutati gli specifici requisiti di qualificazione didattica e scientifico-artistica dell'Istituzione attinenti a ciascuno dei nuovi corsi di cui si richiede l'attivazione, già oggetto di esame nell'ambito della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione: i) conoscenze richieste in ingresso e recupero delle carenze; ii) convenzioni e protocolli in atto con enti esterni nazionali e internazionali; iii) completezza e correttezza delle informazioni riportate sul sito web dell'Istituzione; iv) ricerca scientifico-artistica; v) produzione scientifico-artistica; vi) attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione della ricerca (cfr. contenuti della piattaforma, sezione E - Valutazione ANVUR).

4.2 Risorse strutturali

Con riferimento alla valutazione delle risorse strutturali, il D.M. n. 14/2018 prevede che le dotazioni edilizie e strumentali *"devono avere carattere di stabilità"*. A tal fine **le strutture necessarie allo svolgimento delle attività devono essere nel pieno ed esclusivo possesso del richiedente, almeno per la durata di un ciclo quinquennale, a partire dall'anno accademico per il quale viene richiesto l'accreditamento.**

Relativamente alle **strutture** e alla **strumentazione** destinate alle attività didattiche del corso di cui si richiede l'accreditamento, **è necessario che l'Istituzione assicuri**, anche in funzione della tipologia del corso e del numero di studenti iscrivibili:

- a) la **capacità** delle **risorse edilizie e strutturali** di permettere la piena frequenza degli iscritti alle attività formative previste, nonché lo studio individuale e di gruppo;
- b) la **piena adeguatezza** delle **strutture didattiche** (aule, laboratori, biblioteche, teatri...) rispetto alle specificità del corso;

- c) la **piena adeguatezza** delle **dotazioni strumentali** (attrezzature, strumenti, macchinari, postazioni PC, software...) con riferimento alle attività formative e alle tematiche di ricerca previste.

Inoltre, la disponibilità delle strutture deve essere tale da garantire a ciascun iscritto la completa fruibilità dei servizi.

L'Istituzione è tenuta a fornire evidenza circa l'adeguatezza delle risorse di cui sopra sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo (attraverso planimetrie e illustrazioni dettagliate del numero, delle caratteristiche e delle dimensioni degli spazi, nonché descrizioni della strumentazione disponibile e funzionale alle esigenze specifiche degli insegnamenti e delle attività didattiche, in rapporto alla tipologia dei corsi proposti e al numero degli studenti iscrivibili).

4.3 Risorse di personale

4.3.1 Requisiti quantitativi della docenza

In rapporto alle attività formative, il **numero di docenti** per ciascun corso di diploma accademico di cui si chiede l'autorizzazione deve essere **almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari** afferenti alla tipologia delle attività di **base e caratterizzanti** previste dall'ordinamento didattico.

Al fine di garantire la sostenibilità e la continuità del corso proposto, l'Istituzione deve disporre inoltre:

a) in caso di **Istituzioni statali**, di un numero di docenti appartenenti all'Istituzione (a tempo indeterminato e/o a tempo determinato su posto in organico) tale da assicurare la copertura disciplinare di almeno il **50%** dei crediti degli **insegnamenti di base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico del corso⁶;

b) in caso di **Istituzioni non statali**, di un numero di docenti a tempo indeterminato e/o di docenti **con incarico di durata almeno biennale nel corso di cui è richiesto l'accREDITAMENTO**⁷ tale da assicurare la copertura disciplinare di **almeno il 50%** dei crediti degli **insegnamenti di base e caratterizzanti** previsti dall'ordinamento didattico del corso.

La docenza da impegnare nei corsi deve inoltre essere adeguatamente rapportata al numero degli studenti iscrivibili, definito anche in relazione alle esigenze delle attività

⁶ Esclusivamente per gli ISIA e per l'Accademia nazionale di arte drammatica i docenti appartenenti all'Istituzione devono assicurare la copertura disciplinare di almeno il 40% dei crediti degli insegnamenti di base e caratterizzanti previsti dall'ordinamento didattico del corso.

⁷ È necessario che i **contratti** prodotti contengano i seguenti **requisiti minimi**:

- indicazione dell'insegnamento affidato (denominazione, SAD, numero CFA e numero ore di lezione da erogare), del corso di studi in cui è erogato e del periodo (anno di corso e semestre);
- indicazione del numero di ore oggetto della prestazione: tale numero deve fare riferimento alle ore di didattica erogativa, alle ore di didattica integrativa (ricevimento studenti, tutoraggio, corsi di recupero etc.) e alle ore necessarie per gli esami di profitto;
- indicazione del compenso orario;
- sottoscrizione del docente e del rappresentante dell'Istituzione.

I contratti possono essere muniti di clausola sospensiva che subordina l'efficacia del contratto all'effettivo accreditamento del corso.

didattiche e agli spazi a disposizione dell'Istituzione⁸.

4.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza

Il giudizio sulla qualificazione didattica e scientifico-artistica della docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, di seguito richiamati, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM. Si richiama, a tale proposito, lo standard 1.5 "Teaching staff" degli ESG 2015.

Limitatamente alle Istituzioni statali, con riferimento ai docenti a tempo indeterminato (di ruolo) e a tempo determinato (su posto in organico), **nel caso di affidamento di insegnamenti "fuori titolarità"** l'ANVUR verifica la coerenza dei *curricula* con i criteri esplicitati nelle procedure interne per l'affidamento di tali insegnamenti.

Con riferimento ai **docenti a contratto**, l'Istituzione è tenuta a indicare il nominativo del docente individuato solo nel caso in cui l'insegnamento sia stato già affidato. Per tali docenti verranno valutate le procedure previste per il reclutamento nonché la coerenza del *curriculum* con i criteri esplicitati nelle suddette procedure. A tal fine l'Istituzione è tenuta a caricare in piattaforma il curriculum e indicare nella sezione "contratto" della piattaforma le modalità di reclutamento adottate.

Nei **casi in cui il docente a contratto non sia stato individuato**, al momento della presentazione dell'istanza l'Istituzione è tenuta a indicare in piattaforma nella sezione "contratto" i tempi e le modalità di reclutamento previsti (requisiti richiesti, trasparenza e pubblicità dei bandi, tempi etc.).

In ogni caso l'Istituzione è tenuta ad assicurare la copertura disciplinare di almeno 2/3 dei CFA complessivi con docenti individuati.

Limitatamente alle Istituzioni non statali, con riferimento ai **docenti a contratto**, il requisito di qualificazione della docenza verrà valutato rispetto a:

- a) **procedure di reclutamento adottate.** In particolare, verranno valutate le modalità utilizzate per il reclutamento e i contenuti dei bandi utilizzati (requisiti richiesti, trasparenza e pubblicità dei bandi, tempi, etc.);
- b) **valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM, secondo i requisiti e i criteri di seguito indicati**, attraverso l'esame dei *curricula* dei docenti messi a disposizione nella piattaforma informatica, con particolare riferimento ai titoli, all'attività artistico/scientifica e professionale, all'attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli analoghi, all'attività di ricerca, al livello delle pubblicazioni scientifiche ed alla loro collocazione editoriale nonché alla pertinenza del profilo

⁸ Si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti ipotesi:

- corsi proposti da Istituzioni musicali che prevedano insegnamenti di prassi/repertori di strumenti musicali specifici: il giudizio sulla docenza impegnata sarà positivo solo nel caso in cui l'Istituzione documenti la disponibilità di un docente per ciascuno strumento previsto;
- insegnamenti individuali: il giudizio sulla docenza impegnata sarà positivo solo laddove l'Istituzione attesti la disponibilità di docenti per il numero di ore necessario ad assicurare l'erogazione della didattica per il numero massimo di studenti iscrivibili.

artistico/scientifico e professionale e di ricerca con l'insegnamento assegnato.

Valutazione del CV del docente

Ai fini della positiva valutazione del CV del docente è indispensabile accertare, nell'ordine, i seguenti tre requisiti:

Requisito 1: possesso di un adeguato profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca (definito nel par. 4.3.2.1.);

Requisito 2: pertinenza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca all'insegnamento indicato;

Requisito 3: possesso di un adeguato profilo culturale: titolo di studio di II livello (definito nel par. 4.3.2.2.) o, in via subordinata, di una pregressa attività di insegnamento **con titolarità almeno biennale** (che preveda **almeno 50 ore di didattica frontale per ogni annualità**, attribuite mediante contratto di insegnamento) in corsi di formazione superiore, esclusivamente nel gruppo disciplinare pertinente all'insegnamento indicato, con eventuali specifiche indicazioni per settore, di seguito definite (par. 4.3.2.2.).

In assenza del possesso del Requisito 3, ai fini di una positiva valutazione del CV del docente sarà possibile esprimere un giudizio positivo esclusivamente qualora risulti evidente l'elevata qualità dei profili di cui ai Requisiti 1 e 2. **In questo caso la positiva valutazione del CV non concorrerà comunque al raggiungimento del limite dei CFA (80%) previsto per l'adeguatezza complessiva della docenza (come di seguito definito).**

Valutazione sulla qualificazione complessiva della docenza

L' ANVUR esprime una valutazione positiva sull'adeguatezza complessiva della docenza se i docenti in possesso dei Requisiti 1, 2 e 3 sopraelencati assicurano la copertura disciplinare di almeno l'80% dei CFA del corso di diploma accademico (sono pertanto esclusi dal computo i CFA relativi alla prova finale e al tirocinio e quelli attribuiti a seguito di attività quali partecipazione a seminari/workshop etc.).

Si segnala che, in caso di preavviso di rigetto della proposta per valutazione negativa della docenza per una quota superiore al 20% dei CFA, l'Istituzione può proporre, in sede di controdeduzioni, **sostituzioni di docenti** per un massimo del 30% del totale complessivo di CFA previsto dall'ordinamento. Sostituzioni di docenza che superino tale quota configurano una nuova istanza che potrà essere valutata nell'anno accademico successivo.

4.3.2.1 Profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca

Per quanto riguarda il profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca del docente e la pertinenza rispetto all'insegnamento affidato (Requisiti 1 e 2), rientrano in questo ambito e sono oggetto di valutazione:

- **l'attività e la relativa produzione artistico/scientifica**, valutate in relazione alla **coerenza** con il settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito;
- **l'attività professionale documentata**, con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento;
- **i prodotti della ricerca** (ivi inclusi quelli realizzati con modalità diverse dalle

pubblicazioni cartacee o on-line) con particolare riferimento a quelli connessi al settore artistico disciplinare dell'insegnamento attribuito.

Si precisa inoltre che tra i criteri generali utilizzati per la valutazione delle attività artistico/scientifiche, professionali e dei prodotti della ricerca sopra menzionati vi sono, oltre alla **pertinenza** rispetto al settore artistico disciplinare attribuito al docente, anche: i) la **rilevanza** dei canali di diffusione nel caso dei prodotti della ricerca o del contesto di riferimento in cui si è svolta l'esperienza professionale; ii) **la numerosità e la continuità** dei prodotti/attività; iii) **eventuali riconoscimenti** nazionali o internazionali nella comunità di riferimento.

Saranno valutate esclusivamente le attività e i prodotti documentati indicati nel CV che presentino una descrizione completa e dettagliata.

Principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili

Per ogni ambito disciplinare la Commissione di Esperti designati dall'ANVUR effettua le proprie valutazioni tenendo conto delle specifiche abitudini di ricerca e della riflessione sulle tipologie di prodotti della ricerca recentemente avviata dal Ministero con la partecipazione dell'ANVUR e del CNAM.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le **principali tipologie di prodotti della ricerca e/o attività valutabili** dalla Commissione per l'analisi dei profili artistici/scientifici-professionali dei docenti proposti:

- Monografia scientifica e prodotti assimilati, dotati di codice ISBN o ISSN o ISMN e, se disponibile, di codice DOI (saggi, manuali, edizioni critiche, bibliografie critiche, curatele di volumi collettivi o cataloghi, traduzioni scientifiche, etc.);
- Pubblicazione in rivista dotata di codice ISSN (articoli scientifici o rassegne critiche, recensioni di taglio critico, traduzioni scientifiche, etc.);
- Contributo in volume, dotato di codice ISBN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI (capitoli, voci enciclopediche, schede di catalogo, prefazioni/postfazioni scientifiche, etc.);
- Contributo in atti di convegno (in rivista o in volume), dotato di codice ISBN, ISSN o ISMN, e, se disponibile, di codice DOI;
- Brevetto (concessione nazionale, concessione internazionale, estensione internazionale);
- Progettazione e direzione artistica di eventi e progetti (festival, rassegne, allestimenti o curatele di patrimoni delle Istituzioni AFAM);
- Prodotto di ricerca artistica, musicale, coreutica, teatrale, cinematografica, audiovisiva (opera o portfolio di opere, regia di film, composizione musicale, arrangiamento o orchestrazione, coreografia per produzione di danza, performance artistica dal vivo, opera di videoinstallazioni, video art, fotografia, web art, etc.);
- Progetti di design (progetto di product e industrial design, progetto di service,

systemic e social innovation design, metadesign, lighting sound, multimedia, digital e interaction design, progetto di comunicazione visiva, progetto architettonico, urbanistico, paesaggistico, decorativo, ambientale e di arte pubblica, etc.);

- Prodotto di ricerca nell'ambito del restauro (progetto di conservazione, manutenzione e/o restauro, indagini scientifiche e tecniche per la conservazione e il restauro e ricerche sui materiali sostenibili per il restauro, intervento di conservazione o restauro di bene culturale, ideazione e/o sperimentazione di materiali o prodotti innovativi, etc.);
- Software e banche dati (in ambito artistico, musicale, coreutico del design del restauro).

Per quanto riguarda le attività saranno valutate a titolo esemplificativo:

- partecipazione e/o organizzazione di congressi, *workshop*, concorsi artistici, eventi;
- mostre personali e/o collettive;
- esperienza qualificata nei ruoli di attore, di regista, sceneggiatore, scenografo, costumista, light o sound designer, coreografo/danzatore di teatrodanza, esperto di maschera, cantante, truccatore, *trainer* vocale o fisico, etc.;
- performance, concerti, spettacoli musicali; tre attività qualificate attinenti agli insegnamenti.

4.3.2.2. *Profilo culturale e pregressa attività di insegnamento*

Il Requisito 3 è assolto in caso di possesso di un **titolo di studio almeno di II livello (livello 7 EQF)⁹ coerente con l'insegnamento affidato** rilasciato da Istituzioni italiane o straniere legalmente riconosciute/accreditate nel sistema di formazione superiore di riferimento¹⁰. Per alcuni settori e/o per alcune discipline può essere richiesto il possesso di uno specifico diploma accademico di II livello, oppure di un titolo specifico universitario di II ciclo del Processo di Bologna/livello 7 EQF.

Si fa presente che, per la valutazione dei titoli di studio, le informazioni indicate nel CV dovranno essere complete in ogni loro parte e tali da permettere l'esatta individuazione dell'Istituzione, statale o non statale, italiana o straniera, che ha rilasciato il titolo. I titoli di studio dichiarati da ciascun/a docente devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza al Ministero.

I **titoli di studio conseguiti all'estero** verranno valutati soltanto se sarà allegato al CV, oltre alla copia del titolo di studio estero, anche il **provvedimento di riconoscimento di equipollenza** rilasciato dalla competente Autorità o in alternativa il **provvedimento di equivalenza** rilasciato secondo quanto previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001¹¹. In

⁹ Si fa riferimento ai diplomi accademici di secondo livello AFAM, alle lauree magistrali o specialistiche rilasciate dalle Università e ai titoli di vecchio ordinamento (AFAM o universitario).

¹⁰ Si ricorda che la riconoscibilità dei titoli esteri rilasciati da Istituzioni straniere operanti in Italia è subordinata all'accREDITAMENTO di queste ultime secondo quanto previsto dal D.M. n. 214/2004.

¹¹ <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli>

entrambi i casi, tali attestazioni dovranno essere accompagnate dall'indicazione della tipologia di diploma accademico/laurea corrispondente al titolo estero e della votazione prevista dall'ordinamento accademico italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero.

Si precisa che il possesso di attestazioni di frequenza di seminari e/o corsi di studio erogati da Istituzioni regionali o comunali o da Istituzioni private non sopperisce in alcun caso al possesso di un titolo di studio. Tali attestazioni, se contenenti il dettaglio delle ore frequentate nelle singole discipline e dei docenti delle medesime, possono essere considerate al più "titoli aggiuntivi" e/o corroborare il possesso dei requisiti 1 e 2.

Il Requisito 3 può essere ritenuto assolto soltanto in via subordinata laddove, pur essendo privo/a di un titolo di studio almeno di II livello, il/la docente possa dimostrare di aver svolto una **pregressa attività di insegnamento** con titolarità in corsi del sistema della formazione superiore presso Istituzioni statali o non statali, italiane o straniere, **per almeno due annualità e per almeno 50 ore di didattica frontale per ciascuna** e con contratto di insegnamento relativo allo stesso settore disciplinare dell'insegnamento affidato o a settore a questo affine.

4.4 Organizzazione e centralità dello studente

In conformità con lo standard 1.4 "*Student admission, progression, recognition and certification*" degli ESG 2015, l'ANVUR valuta l'adeguatezza delle procedure adottate per il nuovo corso riguardo alle modalità di ammissione e al riconoscimento delle attività formative pregresse.

Relativamente all'organizzazione e alla centralità dello studente, secondo quanto previsto dallo standard 1.3 "*Student-centred learning, teaching and assessment*" degli ESG 2015, viene approfondito il ruolo attivo svolto dalla Consulta degli Studenti, insieme all'efficacia delle rilevazioni delle opinioni studentesche promosse dall'Istituzione (azioni poste in essere per sensibilizzare gli studenti alla partecipazione alla rilevazione dell'opinione degli studenti e delle modalità di diffusione dei risultati della rilevazione alla comunità accademica).

AVVERTENZE GENERALI

La documentazione allegata alla domanda deve essere esclusivamente in **formato pdf consultabile**, non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammessi abbreviazioni, acronimi ed espressioni in lingua straniera di uso comune.

Il **curriculum** formativo e professionale dei docenti proposti, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere prodotto esclusivamente **secondo il format ANVUR** disponibile nella piattaforma ministeriale e datato e sottoscritto con firma autografa o digitale; la non autenticazione del curriculum comporta l'invalidità delle dichiarazioni rilasciate. Al curriculum deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La **responsabilità della correttezza e della completezza delle informazioni** dichiarate resta integralmente in capo al richiedente. L'ANVUR non risponde di eventuali errori, omissioni o inesattezze.



In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera è necessario allegare una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Tale disposizione non si applica alle pubblicazioni, che possono essere prodotte in lingua originale.